

***AZIENDA PER IL DIRITTO
AGLI STUDI UNIVERSITARI***

L'AQUILA

BANDO DI CONCORSO

Borse di Studio e Alloggi

***In favore degli studenti
iscritti presso l'Università
degli studi e presso
l'Accademia di Belle Arti
di L'Aquila***

A.A. 2020/2021

INDICE

Art. 1 – Concorso

Art. 2 – Status di studente

- *Definizione*

Art. 3 - Chi può presentare domanda

- *Destinatari*

- *Studenti in trasferimento*

- *Studenti che sostengono prove di ammissione*

Art. 4 - Presentazione della domanda

- *Premessa per la compilazione della domanda*

- *Modalità*

- *Termini*

- *Documenti da allegare alla domanda*

Art. 5 – Durata dei benefici

Art. 6 – Prima immatricolazione /iscrizione

- *Definizione*

- *Eccezioni*

Art. 7 - Requisiti generali

Art. 8 - Requisiti di merito

- *Crediti validi*

- *Primi anni*

- *Anni successivi*

Art. 9 – Bonus - Riservato agli studenti iscritti agli anni successivi al primo

Art. 9.1 – Bonus Covid -19

Art. 10 - Requisiti economici

A) *Studenti italiani e studenti cittadini di paesi appartenenti alla UE*

B) *Studenti stranieri cittadini di paesi non appartenenti alla UE*

Art. 11 – Residenza Universitaria

- *Destinatari del beneficio*

- *Graduatoria Residenza universitaria*

- *Accettazione posto letto e decadenza*

- *Tariffe e cauzione*

- *Certificato ASL*

Art. 12 – Graduatorie

Art. 13 – Importi delle borse di studio

- *Documentazione da presentare*
- *Trasformazione status studente*
- *Variazioni dell'importo di borsa di studio*

Art. 14 – Liquidazione borsa di studio e rimborso tassa regionale

- *IBAN*
- *Pagamenti*
- *Tessera pasto gratuita*

Art. 15 - Cause di incompatibilità

Art. 16 – Cause di decadenze ed esclusione

Art. 17 - Mobilità internazionale

Art. 18 – Premio di laurea

Art. 19 - Ricorsi

Art. 20 - Controlli

Art. 21 – Sanzioni

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Art. 23 – Pubblicazione sull'Albo Pretorio

Allegato Elenco Comuni

Riepilogo scadenze

Guida pratica alla compilazione della domanda on-line.

ART. 1 – Concorso

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila, di seguito indicata come ADSU, indice il **Concorso per il conferimento di borse di studio e alloggi per l'a.a. 2020/2021 in favore degli studenti iscritti o che intendono iscriversi, per tale anno accademico, presso l'Università degli Studi o l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila.**

L'Azienda ripartisce la quota finanziaria spettante per gli anni successivi al primo come segue:

per gli studenti dell'Università sarà ripartita tra Dipartimenti, corsi di laurea e anni di corso in proporzione del numero degli studenti idonei di ogni Dipartimento, corso di laurea e anno di corso, quali risulteranno dalle graduatorie di borsa di studio, garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso di laurea.

per gli studenti dell'Accademia sarà ripartita tra corsi di laurea triennale di primo livello, corsi di laurea magistrale di secondo livello e cicli unici, e all'interno degli stessi, per anno

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE BANDO SONO INDEROGABILI.
PER POTER ESSERE UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE
GLI STUDENTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI
INDICATI NEL PRESENTE BANDO DI CONCORSO ED AVER
RISPETTATO TUTTE LE PROCEDURE E TUTTI I TERMINI, NESSUNO
ESCLUSO, IN ESSO INDICATI.
IL MANCATO RISPETTO DETERMINA L'ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA.

di corso, in proporzione del numero degli idonei quali risulteranno dalle graduatorie di borsa di studio, garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso di laurea.

ART. 2 – Status di studente - Definizione

Studente in sede	<i>studente residente nel comune di L'Aquila o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato, purché a distanza non superiore a 20 Km. (v. Tabella allegata al presente bando)</i>
studente iscritto a corsi di laurea in via telematica,	<i>è considerato in sede, indipendentemente dalla propria residenza, senza corresponsione della quota vitto</i>
Studente pendolare	<i>studente residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato, percorrendo una distanza superiore ai 20 Km e inferiore ai 50 Km. ovvero ad una distanza superiore ma che non prenda alloggio a titolo oneroso; sono comunque esclusi dalla condizione di pendolare gli studenti che, residente in località distanti oltre 50 Km dalla sede del corso spendono un tempo di percorrenza con mezzi pubblici, superiore a n. 4 ore complessive giornaliere. studente che risiede oltre 50 Km e prenda alloggio per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, nel periodo compreso tra il 1 Ottobre 2020 ed il 30 Settembre 2021, escluso il mese di agosto, <u>sulla base di un contratto a titolo gratuito (comodato) registrato</u> (art. 4, comma 8, lett.c del DPCM 9.4.2001)</i>
Studente fuori sede	<i>studente residente in luogo distante non meno di 50 Km. dalla sede del corso frequentato, e per tale motivo prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche od altri alloggi di privati od Enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi, nel periodo compreso tra il 1 Ottobre 2020 ed il 30 Settembre 2021, escluso il mese di agosto, sulla base di un contratto registrato, in conformità della normativa vigente.</i>
studenti stranieri	<i>sono considerati comunque e in ogni caso fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.</i>

ART. 3 – Chi può presentare domanda

Destinatari

Possono presentare domanda gli studenti:

- di cittadinanza italiana e degli Stati dell'Unione europea,
- stranieri ai sensi della L. 40/98 ed apolidi,
- che non siano in possesso di altra laurea o altro titolo dello stesso livello di quella per cui si presenta domanda;
- che si iscrivono per l'a.a. 2020/2021 , **entro il termine del 31.3.2021** presso:

I'Università: ai corsi di laurea triennali, di laurea magistrale biennale, a corsi di laurea interateneo, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/99, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4.

I'Accademia: ai corsi di laurea triennali, di laurea magistrale biennale, di laurea magistrale a ciclo unico.

Studenti in trasferimento

Nel rispetto dei termini previsti dal presente bando, possono presentare altresì domanda di borsa di studio e alloggio, coloro che hanno presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo/Accademia a quello di L'Aquila: **in tale caso l'interessato sarà inserito nelle graduatorie di borsa sulla base dei dati autocertificati e la relativa posizione sarà sospesa sino a conferma della stessa da parte dei competenti organi universitari/accademici.**

Studenti che sostengono prove di ammissione

Gli studenti che devono sostenere la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato devono presentare domanda di borsa di studio e alloggio entro i termini previsti dal presente Bando e successivamente iscriversi nei termini sopra indicati

Gli studenti che non superano la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato sono tenuti a comunicare il corso di laurea a cui si iscriveranno o la eventuale rinuncia ad iscriversi.

ART. 4 - Presentazione della domanda.

Premessa per la compilazione della domanda

Per avviare la procedura on line è necessario essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail) ed avere l'ISEE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2020.

Modalità

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web. La domanda è costituita da un modulo on-line disponibile sul sito dell'Ente www.adsuaq.org, nella sezione "SPORTELLLO ON-LINE A.A. 2020/2021". Per poter presentare domanda è obbligatoria la registrazione, anche nel caso in cui lo studente abbia presentato domanda negli anni precedenti.

Termini

La domanda dovrà essere confermata on-line entro e non oltre il 31 agosto 2020. Per conferma on-line s'intende la chiusura della domanda stessa, tale da renderla imm modificabile da parte dall'utente.

Lo studente tuttavia può modificare autonomamente i dati della domanda on-line anche se precedentemente chiusa/confermata entro la scadenza prevista dal presente bando di concorso e cioè entro il 31 agosto 2020: qualora lo studente non provveda alla nuova chiusura/conferma della domanda la stessa non sarà presa in considerazione.

Documenti da allegare alla domanda

Attenzione: qualora la documentazione sotto indicata non pervenga nei termini, l'Azienda non applicherà la disciplina prevista dal presente bando per tali fattispecie.

<i>QUALORA LO STUDENTE RIENTRI IN UNA DELLE SEGUENTI CASISTICHE:</i>	<i>DOVRÀ FAR PERVENIRE, ENTRO IL TERMINE DEL 31 AGOSTO 2020</i>
<i>diversamente abile, con invalidità pari o superiore al 66%</i>	<i>certificato da cui risulti il grado d'invalidità</i>
<i>interruzione agli studi</i>	<i>l'autocertificazione dettagliata sull'interruzione agli studi universitari (dichiarazione che sarà sottoposta alla verifica dell'Ateneo)</i>
<i>studentessa che ha avuto un figlio durante il corso degli studi universitari</i>	<i>l'autocertificazione riportante il nome, cognome, luogo e data di nascita del figlio.</i>
<i>studenti che provengono da Atenei/Accademie diversi da quello di L'Aquila</i>	<i>l'autocertificazione da cui risulti il bonus residuo ancora utilizzabile e l'Azienda per il Diritto agli studi universitari presso cui ha presentato domanda di borsa di studio negli anni accademici precedenti. Qualora tale autocertificazione non pervenga nel termine indicato, l'Azienda considererà pari a zero il bonus utilizzabile da parte dello studente.</i>

In sede di verifica qualora risulti una falsa autocertificazione, si adotteranno tutti i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, ivi compresa l'attivazione di procedure penalmente rilevanti.

Gli studenti dovranno presentare la documentazione richiesta in formato digitale, allegando copia digitale del proprio documento di identità in corso di validità, attraverso la propria pagina personale utilizzando la sezione "**Fascicolo elettronico**".

Si precisa che l'eventuale richiesta di chiarimenti al personale dell'Azienda su alcune clausole del bando non esonera lo studente dalla lettura integrale dello stesso.

Chiarimenti relativi ai crediti (tipologia e valore degli stessi) e al reddito devono essere richiesti agli Enti di riferimento (Università - Accademia – CAF – INPS).

ART. 5 – Durata dei benefici

I benefici sono concessi secondo le seguenti modalità:

<i>iscritti ai corsi di laurea triennale</i>	<i>per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione</i>
<i>iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	<i>per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione</i>
<i>iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale</i>	<i>per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione a un corso di laurea magistrale biennale</i>
<i>iscritti ai corsi di dottorato attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98 ed ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/99,</i>	<i>per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione</i>
<i>studenti con invalidità non inferiore al 66%</i>	<i>per un periodo di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>

ART. 6 – Prima immatricolazione/iscrizione

Definizione

Lo studente sarà inserito nella graduatoria dell'anno di corso corrispondente al numero di anni calcolato dalla prima immatricolazione.

Per prima immatricolazione s'intende la prima iscrizione ad un corso di studio universitario, accademico o equiparato, ovunque (anche all'estero) ed in qualunque momento sia avvenuta; pertanto si terrà sempre conto del numero di anni calcolato a partire dall'anno accademico in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad un Ateneo/Accademia o ad una istituzione ad esso equiparata.

Per gli studenti iscritti alla laurea magistrale biennale e per coloro che siano iscritti ai Dottorati la prima immatricolazione va riferita a tali livelli di studi.

Per coloro che siano in possesso della laurea triennale e si iscrivano a corsi di laurea a ciclo unico, la prima immatricolazione da considerare è quella riferita alla laurea triennale e la borsa di studio potrà essere concessa esclusivamente a partire dal 4° anno del corso di laurea a ciclo unico.

Eccezioni

In esecuzione della delibera del Consiglio Regionale adottata nella seduta del 26.7.2016 su proposta della delibera della Giunta Regionale n. 392/C del 21.6.2016, agli studenti che in caso di rinuncia agli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'Università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera. Questi studenti possono partecipare nuovamente ai concorsi indetti dalle ADSU abruzzesi e si vedranno attribuiti i benefici correlati a condizione di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti. Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente dovrà comprovare, tramite idonea documentazione da trasmettere entro **il 10 novembre 2020** attraverso la propria pagina personale utilizzando la Sezione "**Fascicolo elettronico**", la restituzione di quanto percepito negli anni oggetto della rinuncia agli studi. Agli studenti che in caso di decadenza dagli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera.

In conformità al D.P.C.M. 9 Aprile 2001, non sono considerati i periodi d'interruzione degli studenti che ricongiungono la loro carriera dopo un periodo d'interruzione degli studi di almeno due anni accademici.

Non si considera inoltre per le studentesse l'anno di nascita di ciascun figlio.

Allo stesso modo non si considera il periodo d'interruzione degli studenti che siano costretti a tale interruzione a causa d'infermità gravi e prolungate.

E' onere dello studente presentare la relativa documentazione ai sensi dell'art. 4 del presente Bando entro il **31.8.2020**.

ART. 7 - Requisiti generali

Al fine di conseguire l'idoneità alla borsa di studio, oltre al possesso dei requisiti di merito come specificati nel presente bando, tutti gli studenti devono essere ammessi, da parte dell'Università/Accademia di L'Aquila, alla frequenza dell'anno di corso individuato sulla base della prima immatricolazione/iscrizione (consultare l'art. 5). Ad es. uno studente che sulla base della prima immatricolazione risulti al 3° anno, dovrà essere ammesso da parte dell'Università/Accademia di L'Aquila alla frequenza del 3° anno, per l'a.a. 2020/2021.

Ai fini del presente concorso la posizione degli studenti in merito all'appartenenza a un corso di studi, resta fermo all'atto della presentazione della domanda di borsa indipendentemente da eventuali successivi passaggi di corsi di laurea all'interno dell'Università/Accademia di L'Aquila (ad es. uno studente che al momento della domanda è iscritto al corso di laurea di Ingegneria sarà inserito nelle Graduatorie di tale corso anche se successivamente alla domanda effettuerà il passaggio al corso di laurea di Fisica). Lo studente del corso di laurea triennale la cui prima immatricolazione risale all'a.a. 2017/2018 e presenta domanda di borsa come primo anno fuori corso della triennale sarà inserito nella Graduatoria di tale anno anche se successivamente risulterà iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale biennale. Lo studente che partecipa al presente concorso quale primo anno del corso di laurea magistrale biennale, idoneo o beneficiario di borsa di studio sulla base delle Graduatorie provvisorie, che risulti iscritto per il 2020/2021 entro i termini indicati nell'art. 2, al primo anno fuori corso della triennale, avrà ricalcolata la borsa di studio su base semestrale.

N.B. CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA POTRANNO ESSERE RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' E ALL'ACCADEMIA, CHE HANNO COMPETENZA ESCLUSIVA IN MATERIA.

QUALORA, A SEGUITO DI VERIFICA CON L'ATENEO/ACCADEMIA DI L'AQUILA, RISULTI UN MERITO DIVERSO DA QUELLO DICHIARATO DALLO STUDENTE IN SEDE DI DOMANDA DI BORSA, ESSO SARA'

AUTOMATICAMENTE RETTIFICATO SULLA BASE DEI DATI FORNITI DALLA SEGRETERIA STUDENTI.

SI CONSIGLIA PERTANTO DI CONTROLLARE LA CORRETTA REGISTRAZIONE DEI DATI.

ART. 8 - Requisiti di merito

Crediti validi

Ai fini del presente concorso sono considerati validi tutti i crediti **riconosciuti dall'Università/Accademia di L'Aquila** per il corso di studio per il quale lo studente presenta domanda di borsa: per gli studenti dell'Università sono considerati validi esclusivamente i crediti inseriti nella Segreteria virtuale prima delle scadenze previste dal presente bando. A tal fine saranno prese in considerazione anche i crediti riportanti un giudizio non espresso in voto (es. idoneità, superato, etc.), unicamente quale conteggio dei crediti, e saranno inserite con voto pari a 0 (zero).

L'esame composto da più moduli, parziali o da prove scritte e orali, si intende superato qualora siano superati tutti i moduli, parziali o entrambe le prove.

Le attività formative a scelta dello studente saranno considerate valide nei limiti del numero massimo richiesto per l'ammissione alla prova finale universitaria/accademica (tesi di laurea).

I crediti conseguiti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale sono considerati ai fini del merito se superati entro il **10 Agosto 2020** e regolarmente convalidati dall'Ateneo/Accademia di L'Aquila entro la stessa data.

Ai fini del requisito di merito per gli studenti iscritti a corsi interateneo si terrà conto dei CFU acquisiti nei singoli Atenei nel rispetto dei termini del presente bando.

Primi anni

I benefici sono attribuiti sulla base delle condizioni economiche, come articolato nel presente Bando. I requisiti di merito per tutti gli studenti del primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico sono valutati ex post, come di seguito indicato:

- entro il **10 agosto 2021**: lo studente dovrà conseguire n. 18 crediti ai fini della liquidazione della seconda rata di borsa di studio. Decorso tale termine decadrà da tale diritto.

- ▶ entro il **30 novembre 2021**: lo studente dovrà conseguire n. 20 crediti al fine di confermare la borsa di studio e ottenere il rimborso della tassa regionale versata ai fini dell'iscrizione all'Università/ Accademia per l'a.a. 2020/2021. Ove lo studente non consegua tali crediti la borsa di studio sarà revocata con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito a tale titolo.

N.B: Gli studenti che, entro il 10/08/2021, non abbiano conseguito 18 crediti, ma che abbiano raggiunto 20 cfu entro il 30 novembre 2021, manterranno la prima rata di borsa di studio.

Gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennali devono inoltre avere, all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio, 150 crediti conseguiti nella triennale e riconosciuti per la magistrale.

N.B. Si precisa che per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito gli studenti del primo anno non dispongono di punti bonus.

Per chi si iscrive al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è richiesta l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

ATTENZIONE: è onere dello studente produrre l'autocertificazione da cui risultino i crediti conseguiti e le relative date ai fini della liquidazione della seconda rata e per la conferma della borsa di studio.

Qualora al **30/11/2021** l'interessato non abbia presentato l'autocertificazione, l'Azienda provvederà al controllo dei crediti conseguiti direttamente con l'Ateneo/Accademia di L'Aquila e adotterà i provvedimenti conseguenziali sulla base dell'esito di tali controlli.

Si consiglia pertanto di controllare che i crediti siano correttamente registrati dalla segreteria studenti.

La suddetta disciplina, prevista per gli studenti iscritti al primo anno di corso, non si applica agli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, che conserveranno il beneficio della borsa indipendentemente dai crediti eventualmente conseguiti.

Anni Successivi

Requisiti minimi di merito al 10 Agosto 2020:

Attenzione: lo studente dovrà far riferimento ai crediti richiesti per l'anno di corso che frequenterà per l'a.a. 2020/2021, determinato dall'anno di prima immatricolazione.

Ad es. uno studente la cui prima immatricolazione al primo anno della laurea triennale risale all'a.a. 2019/2020, dovrà prendere in considerazione i crediti richiesti per il 2° anno e dovrà conseguentemente indicare/dichiarare nella domanda tutti i crediti conseguiti a tale data a partire dall'anno di immatricolazione.

CORSI DI LAUREA TRIENNALE DI PRIMO LIVELLO	
2°	<i>25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi</i>
3°	<i>80 crediti</i>
<i>ultimo semestre (1° fuori corso)</i>	<i>135 crediti</i>
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	
2°	<i>25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi</i>
3°	<i>80 crediti</i>
4°	<i>135 crediti</i>
5°	<i>190 crediti</i>
6°	<i>245 crediti</i>
<i>ultimo semestre (1° fuori corso)</i>	<i>un numero di crediti pari a 55 crediti in più rispetto al numero richiesto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici</i>
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE	
<i>I requisiti di merito sotto indicati devono essere conseguiti esclusivamente nel corso di laurea magistrale.</i>	
2°	<i>30 crediti</i>
<i>ultimo semestre (1° fuori corso)</i>	<i>80 crediti</i>

La disciplina sopra indicata per gli iscritti agli anni successivi al primo non si applica agli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%

che, pertanto, ai sensi dell'art. 14 del DPCM 9.4.2001 potranno conseguire un merito inferiore a quello sopra previsto sino ad un massimo del 40%.

ART. 9-Bonus

Riservato agli studenti iscritti agli anni successivi al primo

Per il conseguimento dei requisiti di merito, di cui all'articolo precedente, previsti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale biennale, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

5 crediti	<i>se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico della laurea triennale di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico</i>
12 crediti	<i>se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico della laurea triennale di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico</i>
15 crediti	<i>se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi della laurea triennale di primo livello (primo fuori corso) o di laurea magistrale a ciclo unico</i>

Gli studenti che non hanno utilizzato totalmente il bonus maturato durante il corso di laurea triennale, potranno usufruirne per il conseguimento dei criteri di merito previsti per gli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale biennale, ad eccezione degli studenti che provengono da corsi dei vecchi ordinamenti.

Il bonus va fatto valere una sola volta e per un numero di crediti fino ad allora maturati, ma può frazionarlo nel caso in cui per raggiungere il requisito di merito richiesto non necessiti del suo intero valore. Ad esempio, uno studente che al 10 Agosto del secondo anno abbia conseguito 24 crediti, potrà utilizzare il bonus per il conseguimento dell'ulteriore credito necessario (1 CFU) per raggiungere il requisito di merito ed usufruire dei 4 crediti rimanenti negli anni successivi.

I crediti corrispondenti alla quota di bonus utilizzata saranno conteggiati con un voto corrispondente a 0.

Qualora lo studente non indichi nel modello di domanda di voler utilizzare il bonus non potrà, per alcun motivo, richiederlo successivamente. La scelta fatta al momento della domanda è vincolante per l'intero anno accademico di riferimento.

Ove lo studente indichi nella domanda di voler utilizzare il bonus esso sarà conteggiato d'Ufficio solo ove lo studente ne abbia effettivamente bisogno per raggiungere i requisiti minimi di merito. Ove invece lo studente abbia comunque maturato i requisiti di merito richiesti dal bando, o risulti comunque escluso dalle graduatorie, il bonus non sarà conteggiato e verrà considerato come mai richiesto dallo studente.

Lo studente deve indicare nella domanda esclusivamente i crediti conseguiti alla data del 10 Agosto 2020, senza aggiungere il Bonus, che sarà calcolato d'ufficio, ove lo studente ne abbia diritto e nei limiti in cui ne dispone, secondo quanto indicato nel presente articolo.

ART. 9.1 - Bonus Covid-19

In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 18 giugno 2020 e della DGR 373/20, l'ADSU ha introdotto per l'a.a. 2020/2021 la possibilità di utilizzo del bonus Covid -19.

Lo studente che entro il 10/8/2020 non abbia conseguito il numero minimo di crediti di cui al precedente art. 8, anche con l'eventuale utilizzo dei crediti bonus di cui al precedente art. 9, potrà utilizzare in aggiunta i crediti bonus Covid -19 nella seguente misura:

- massimo 5 crediti bonus per lo studente iscritto all'Università;
- massimo 10 crediti per lo studente iscritto all'Accademia BB.AA.

Il bonus Covid -19 verrà attribuito d'ufficio agli studenti di cui sopra

Allo studente che utilizzerà i crediti bonus Covid -19, sulla base delle risorse finanziarie disponibili verrà erogato, se beneficiario, almeno l'80% dell'importo corrispondente al valore della borsa di studio assegnata (importo netto).

Gli studenti che utilizzeranno il bonus Covid -19 saranno collocati in una apposita graduatoria borse di studio che verrà pubblicata secondo le tempistiche previste.

Gli studenti "fuori sede" che utilizzano bonus Covid -19 saranno collocati, nelle rispettive graduatorie alloggi, in posizione successiva rispetto agli studenti che non ne hanno fatto richiesta.

La richiesta dei crediti bonus Covid -19 non è compatibile con il differimento termini per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti.

ART. 10 - Requisiti economici

A - Studenti italiani e studenti cittadini di paesi appartenenti alla UE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2019, di cui al D.P.C.M 05.12.2013, n. 159, previsto dall'art. 5 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

Le informazioni riportate di seguito sono riferite alla normativa attualmente vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.M. 146 dell'1 giugno 2016, D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26): gli studenti dovranno tempestivamente richiedere l'ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2020, necessaria per la compilazione della domanda di borsa di studio/alloggio.

N.B. saranno considerate valide sole le attestazioni ISEE la cui data di sottoscrizione della DSU sia successiva al 15.1.2020 *

Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE Universitario dello studente richiedente la borsa di studio e il posto alloggio, non devono superare le soglie limite sotto riportate. Per presentare la domanda di borsa di studio è necessario il possesso di un reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), riferito all'anno 2018, autocertificato non superiore a € **23.626,32** e di un patrimonio ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), riferito all'anno 2018, autocertificato non superiore a € **51.361,58**.

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) va calcolato dividendo l'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) con il valore della scala d'equivalenza quale risultano dall'Attestazione ISEE.

Nel caso in cui lo studente richiedente sia diversamente abile, con un'invalidità pari o superiore al 66%, il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità.

Il nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare nella DSU, è definito dalla normativa vigente relativa all'ISEE.

a) è considerato "indipendente" lo studente che, alla data di presentazione della domanda, si trovi congiuntamente in entrambe le seguenti condizioni:

- residenza anagrafica esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro.

- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;

b) qualora lo studente non possa essere considerato "indipendente", deve associare, nella propria DSU, quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, deve indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro);

c) lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può comunque presentare l'ISEE relativo unicamente alla sua condizione economica, solamente se rientra in una di queste condizioni:

- orfano di entrambi i genitori;
- appartenente ad un ordine religioso;
- appartenente ad una comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione.

Lo studente deve naturalmente essere in possesso di idonea documentazione comprovante la propria condizione.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai propri genitori o dai soggetti a loro carico.

3. Lo studente che intende partecipare al concorso per l'attribuzione della borsa di studio e dei relativi servizi deve recarsi, per il calcolo degli indicatori, presso uno dei CAAF convenzionati con l'INPS, che si trovano dislocati su tutto il territorio nazionale, con la documentazione relativa ai redditi prodotti nell'anno 2018 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza e al patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascuno degli stessi alla data del 31 dicembre 2018.

Per gli studenti detenuti e per quelli appartenenti ad ordini religiosi, il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEE e ISPE è sempre composto dal solo studente.

Lo studente coniugato, non indipendente, viene attratto nel nucleo familiare di origine senza coniuge e/o figli.

4. Tutti gli studenti devono presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio riportando nella procedura della domanda on line i dati contenuti nell'Attestazione ISEE Universitario, i componenti il nucleo familiare, compresi i codici fiscali degli stessi ed il loro stato civile ed in particolare il valore ISEE, il valore ISPE e il valore del parametro Scala di equivalenza.

Fanno eccezione gli studenti, stranieri o italiani, con redditi e/o patrimonio all'estero, per i quali le condizioni economiche sono valutate sulla base della documentazione indicata al punto B)

B - Studenti stranieri cittadini di paesi non appartenenti alla UE

1. Oltre agli studenti appartenenti all'unione Europea, possono concorrere al conferimento della borsa di studio e del posto alloggio gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici.

2. Gli studenti stranieri Extra UE che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della documentazione prescritta.

3. Gli studenti stranieri non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all'estero non hanno la possibilità di richiedere l'ISEE diritto allo studio. Gli stessi potranno presentare domanda per i benefici e servizi per il diritto allo studio in assenza di attestazione ISEE e saranno assegnati d'ufficio alla fascia di reddito più bassa.

I suddetti studenti tuttavia devono possedere apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio.

Detta documentazione, da trasmettere a pena di esclusione entro il 10 novembre 2020 in formato digitale attraverso la propria pagina personale utilizzando la Sezione "Fascicolo Elettronico" allegando anche copia del proprio documento di identità in corso di validità, dovrà riportare:

- a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;

b) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2018 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di loro alla data del 31 dicembre 2018, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto Ministeriale n. 62 del 6 maggio 2020 (vedi tabella) devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad € 0. In alternativa, nel caso di studenti iscritti a una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca.

5. Lo status di studente apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

L'Azienda procederà, a campione, alla verifica della documentazione di cui sopra e in caso di esito negativo della stessa procederà alla esclusione dai benefici richiesti ed al recupero di quanto eventualmente percepito.

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI AI SENSI DEL D.M. n. 62 del 6 maggio 2020

AFGANISTAN - ANGOLA - BANGLADESH - BENIN - BHUTAN - BURKINA FASO - BURUNDI - CAMBOGIA - CENTRAL AFRICAN REP. - CHAD - COMOROS - CONGO DEM. REP. - DJIBOUTI - ERITREA - ETHIOPIA - GAMBIA - GUINEA - GUINEA BISSAU - HAITI - KENYA- KIRIBATI - KOREA, DEM. REP. . - LAOS - LESOTHO - LIBERIA- MADAGASCAR - MALAWI - MALI - MAURITANIA - MOZAMBIQUE - MYANMAR - NEPAL - NIGER - RWANDA - SAMOA - SAO TOME & PRINCIPE - SENEGAL - SIERRA LEONE - SOLOMON ISLANDS - SOMALIA - SOUTH SUDAN - SUDAN - TANZANIA - TAJIKISTAN - TIMOR-LESTE - TOGO - TUVALU - UGANDA - VANUATU - YEMEN - ZAMBIA - ZIMBAWE.

ART. 11 – Residenza Universitaria –

Destinatari del beneficio

L'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila mette a concorso, per l'a.a. 2020/2021, n. 163 posti letto, in camere singole, di cui n. 5 per gli studenti dell'Accademia, presso la Residenza universitaria, ex Caserma Campomizzi, sita in comune di L'Aquila, loc. Casermette.

Di tali posti letto n. 2 sono riservati agli studenti diversamente abili: in caso di richieste superiori alla disponibilità gli assegnatari saranno individuati sulla base della percentuale più elevata di invalidità riconosciuta e, in caso di parità, si farà riferimento all'ISEE più basso

Il beneficio del posto letto sarà assegnato fino al 31 luglio 2021.

I posti letto saranno disponibili a decorrere dal 01/10/2020 e l'assegnazione avverrà con le modalità indicate nel presente articolo:.

L'assegnazione avverrà in favore degli studenti fuori sede, che ne facciano richiesta all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio, ed iscritti presso l'Università/Accademia come da precedente art. 3.

Graduatoria Residenza Universitaria

L'assegnazione avverrà nel rispetto dell'ordine delle distinte Graduatorie Residenza Universitaria per studenti Università e per studenti Accademia, sino a copertura dei posti messi a concorso. Le Graduatorie Residenza Universitaria saranno predisposte in ordine crescente di ISEE Diritto allo Studio Universitario 2020, dando la precedenza nell'assegnazione agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per il conferimento delle borse di studio.

Agli studenti stranieri richiedenti potrà essere assegnata una percentuale massima del 15% dei posti letto complessivamente disponibili.

I beneficiari saranno individuati sulla base di una graduatoria distinta da quella degli studenti con cittadinanza italiana.

Accettazione posto letto e decadenza

Lo studente interessato, in sede di presentazione della domanda di borsa di studio per l'a.a. 2020/2021, dovrà espressamente richiedere l'assegnazione del posto letto presso la Residenza Universitaria. **Tale richiesta è irrevocabile.**

Lo studente utilmente collocato nella "Graduatoria Residenza Universitaria" che rinunci a tale beneficio, sarà dichiarato decaduto sia dalla "Graduatoria Residenza Universitaria" per l'assegnazione del beneficio del posto letto, sia alle Graduatorie dei beneficiari e idonei alla borsa di studio, ad eccezione degli iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati dall'Ateneo a sedi distaccate da quella di L'Aquila.

La richiesta di posto letto in sede di domanda equivale a prenotazione dello stesso.

Fermo restando che l'occupazione del posto letto potrà avvenire soltanto a decorrere dal 01/10/2020, gli studenti beneficiari di posto letto, riceveranno nel proprio fascicolo elettronico il proprio verbale di assegnazione del posto letto, verbale che dovranno scaricare, sottoscrivere e reinserire nel proprio fascicolo elettronico inderogabilmente entro il 22 settembre 2020: il mancato inserimento entro il suddetto termine del proprio verbale di assegnazione sottoscritto comporterà la decadenza del beneficio del posto letto e l'esclusione anche dalla graduatorie dei beneficiari ed idonei alla borsa di studio

Effettuata la prima assegnazione del posto letto, qualora risultino disponibili ulteriori posti e non esaurita la Graduatoria di Residenza, si procederà tramite apposito avviso che sarà pubblicato sul sito www.adsuaq.org.

Agli studenti iscritti ai primi anni, beneficiari contemporaneamente di borsa di studio e di posto letto, la prima rata della borsa sarà corrisposta esclusivamente mediante l'assegnazione del posto letto e dal tesserino mensa gratuito con validità sino al 31/07/2021. A tutti gli studenti che avranno conseguito i 18 crediti necessari per la liquidazione della seconda rata di borsa di studio entro il 10 Agosto 2021, debitamente dichiarati presso l'Azienda DSU, sarà rinnovato il tesserino mensa gratuito sino al 31/12/2021.

Per coloro che risulteranno beneficiari di borsa di studio a seguito di ulteriori scorrimenti di graduatoria, il valore del beneficio del posto letto sarà detratto dall'ammontare della borsa di studio.

Tariffe e cauzione

Gli studenti assegnatari di posto letto che non sono beneficiari di borsa di studio, dovranno corrispondere la tariffa mensile come di seguito indicato:

<i>Tariffa mensile</i>	<i>Tipologia Camera</i>
<i>150,00</i>	<i>Camera singola</i>

All'atto dell'inserimento nel proprio fascicolo elettronico del verbale di assegnazione del posto letto, lo studente dovrà inserire altresì la copia del versamento della cauzione di € 300.00 sul conto IT88D0538703601000000040909 mediante sistema PagoPA, intestato all'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila, Tesoreria BPER – L'Aquila.

La cauzione sarà restituita all'interessato al termine del periodo di permanenza presso la Residenza Universitaria soltanto qualora non si siano verificati danni allo stesso imputabili, o comunque non sia debitore verso l'Azienda, a qualsiasi titolo, di somme di denaro.

La cauzione sarà altresì incamerata in caso di recesso anticipato da parte dello studente dal contratto di assegnazione di posto letto fatto salvo la perdita dello status di studente dell'Università/Accademia dell'Aquila per conseguimento titolo o rinuncia agli studi.

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, lo studente dovrà versare, con le stesse modalità sopra indicate, la prima mensilità, nella misura dovuta

Le mensilità versate saranno restituite:

- allo studente iscritto agli anni successivi al primo, che risulterà beneficiario di borsa di studio nella Graduatoria Assestata;
- allo studente iscritto al primo anno, beneficiario di borsa di studio, verrà restituita non appena acquisito e autocertificato il raggiungimento del requisito di merito necessario per la conferma della borsa di studio: in caso contrario verranno trattenute dall'Azienda;
- allo studente iscritto al primo anno fuori corso al termine del periodo di utilizzo del posto letto.

Qualora, nel corso dell'anno accademico, si proceda alla revoca del beneficio della borsa di studio o dell'idoneità, lo studente beneficiario di posto letto, dovrà corrispondere all'Azienda anche il valore del beneficio goduto con l'assegnazione del posto letto a titolo gratuito, quantificata secondo le tariffe sopra riportate.

Per gli studenti beneficiari iscritti al primo anno che, entro il 10 Agosto 2021, non abbiano conseguito i 18 crediti previsti per la seconda rata di borsa di studio, verrà comunque mantenuto il beneficio del posto letto gratuito per l'a.a. 2020/2021, purché confermino la borsa di studio entro il 30/11/2021, conseguendo 20 crediti, in caso contrario lo studente dovrà restituire l'intero importo dei servizi goduti, secondo le tariffe sopra riportate.

Certificato ASL

Ferma restando la decorrenza giuridica del 1 Ottobre 2020, **non sarà consentito l'ingresso** presso la Residenza universitaria fino a quando l'interessato non avrà prodotto il certificato medico, di data non anteriore a 1 mese, **rilasciato dal Servizio ASL competente**, dal quale risulti che lo studente è in buone condizioni di salute generali ed è immune da manifestazioni contagiose in atto che ne sconsigliano la convivenza con altri presso strutture pubbliche. L'Adsu si riserva di richiedere eventuali ulteriori certificazioni sanitarie ritenute opportune.

Non è consentita l'assegnazione del posto letto a favore dello studente che risulti debitore, alla data del 30 agosto 2020, verso l'Azienda e a qualsiasi titolo, di somme di denaro.

Gli studenti residenti nelle strutture gestite dall'ADSU sono tenuti ad osservare il Regolamento in vigore all'interno delle stesse il cui testo è pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.adsuaq.org.

ART. 12 - Graduatorie

La graduatoria degli idonei alla borsa di studio è formulata come segue:

Primi anni	<i>approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, a prescindere dall'indirizzo di studi prescelto, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE UNIVERSITA' 2020. A parità di ISEE la precedenza in graduatoria sarà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio</i>
Anni successivi al primo	<i>valutando il merito complessivo risultante dal punteggio calcolato sulla base della somma dei singoli prodotti ottenuti dai singoli voti moltiplicati per i singoli crediti ottenuti. Ad es. CFU 5 voto 25 (singolo prodotto 125) – CFU 3 voto 30 (singolo prodotto 90) – CFU 8 voto 27 (singolo prodotto 216), il punteggio finale sarà pari a 431 (125 + 90 + 216). Al fine di poter indicare con esattezza il numero dei crediti conseguiti, gli studenti dovranno attenersi a quanto indicato nei rispettivi ordinamenti universitari. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata dando la precedenza all'ISEE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2020 più bassa, a parità di ISEE la precedenza in graduatoria sarà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.</i>
Anni successivi dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca	<i>la graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2020. A parità di ISEE sarà data la precedenza all'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà a sorteggio.</i>

le borse di studio sono assegnate in proporzione al numero degli idonei, quali risulteranno sulla base delle graduatorie, secondo quanto precisato nell'art. 1 del presente Bando.

ART. 13 - Importi delle borse di studio

Le borse, - **il cui importo varia in relazione al valore ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2020 e alla condizione di studente In sede, Fuori sede o Pendolare**, - saranno erogate in denaro e servizi gratuiti agli studenti vincitori, nei valori massimi, come di seguito indicato:

1. **Studenti in sede:** € 2.767,59 così ripartiti:

€ 1.981,75 + vitto (un pasto gratuito giornaliero, pari a € 785,84)

2. **Studenti pendolari:** € 2.898,51 così ripartiti:

€ 2.112,67 + vitto (un pasto gratuito giornaliero, pari a € 785,84)

3. **Studenti fuori sede:** € 5.257,74 così ripartiti:

€ 2.186,06+ vitto (due pasti gratuiti giornalieri, pari a € 1.571,68) + alloggio (pari a € 1.500)

Fermo restando l'importo massimo di € 150,00 mensili quale quota alloggio degli studenti fuori sede, ai beneficiari di borsa sarà corrisposto un importo pari al canone mensile risultante dal contratto di locazione presentato, moltiplicato per i mesi di durata del contratto stesso, sulla cui base sarà determinato l'importo totale di borsa di studio, sino ad un massimo di € 1.500,00.

Nel caso di contratti intestati a più persone, senza indicazione della quota pagata da ciascun studente, si considererà la quota totale divisa in parti uguali.

La borsa sarà corrisposta integralmente agli studenti beneficiari il cui ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2020 sia inferiore od uguale ai due terzi del limite massimo per la partecipazione al presente concorso è fissato in € 23.626,32. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa complessiva è ridotta sino alla metà dell'importo.

La quota parte in denaro non sarà comunque inferiore a € 1.440,76 per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e un pasto giornaliero, e € 1.440,76 per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero.

Agli studenti iscritti per l'a.a. 2020/2021 al 1° fuori corso la borsa di studio sarà concessa esclusivamente per un semestre, pari alla metà del valore ordinario di borsa, corrispondente ad un tesserino mensa gratuito della validità di mesi 6 e di una quota contanti pari alla metà di quella normalmente spettante.

Gli importi di borsa di studio saranno determinati in relazione all'appartenenza dello studente a una delle 3 fasce determinata dal proprio ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2020, come di seguito riportato:

FASCIA	ISEE/ISEEU DA €	A €
1° FASCIA	0 €	15.333,33 €
2° FASCIA	15.333,33 €	19.166,66 €
3° FASCIA	19.166,66 €	23.626,32 €

STUDENTI IN SEDE	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	1.981,75 €
2° FASCIA	1.694,07 €
3° FASCIA	1.406,35 €

STUDENTI PENDOLARI	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	2.112,67 €
2° FASCIA	1.786,28 €
3° FASCIA	1.482,94 €

STUDENTI FUORI SEDE	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	2.186,06 € + VALORE QUOTA ALLOGGIO
2° FASCIA	1.667,52 € + VALORE QUOTA ALLOGGIO
3° FASCIA	1.384,33 € + VALORE QUOTA ALLOGGIO

Documentazione da presentare

Nel rispetto della disciplina inerente lo status dello studente di cui all'art. 2, tutti gli studenti che nella graduatoria provvisoria siano risultati idonei, dovranno produrre, entro il 30° giorno decorrente dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie, copia del contratto di locazione (o del comodato d'uso se studente pendolare nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 8, lett. c del DPCM 9.4.2001), attestante sia la durata della loro permanenza a L'Aquila, per un periodo non inferiore a 10 mesi, nel periodo compreso tra il 1 Ottobre 2020 ed il 30 Settembre 2021, escluso il mese di agosto, sia il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente inerente la registrazione del contratto, sia il relativo canone di locazione. IL CONTRATTO DI LOCAZIONE, PER ESSERE VALIDO AI

FINI DEL PRESENTE CONCORSO, DEVE ESSERE STIPULATO PER UN IMMOBILE SITO AD UNA DISTANZA DALLA SEDE DI STUDIO FREQUENTATA DI NON OLTRE 20 KM; QUALORA NON RISPETTI TALE REQUISITO SI CONSIDERERÀ NON PRESENTATO.

Si ricorda che ai sensi della L. n. 431/98, art. 1, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta e che il contratto stesso è soggetto a registrazione.

Ogni studente sarà tenuto a trasmettere, in formato digitale attraverso la propria pagina personale nell'apposita Sezione "**Fascicolo elettronico**", una copia del contratto di locazione comprensiva della ricevuta di avvenuta registrazione.

Anche qualora lo studente abbia depositato nei precedenti anni accademici, presso l'Azienda D.S.U. di L'Aquila, copia del contratto di locazione con validità pluriennale, sarà tenuto a presentare, entro il 30° giorno decorrente dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie, ulteriore copia del contratto con ricevuta pagamento imposta di registro per l'anno in corso o relativa autocertificazione, da cui risulti che il precedente contratto è ancora valido.

Il contratto di locazione/comodato che pervenga oltre il termine sopra indicato sarà considerato non consegnato.

Trasformazione status studente

La mancata presentazione nei termini del contratto sopra indicato come anche la presentazione di contratti non riportanti il canone di locazione o la durata del contratto stesso, comporterà l'automatica trasformazione dello status studente da fuori sede a pendolare, qualora lo studente sia in possesso dei requisiti per essere considerato tale, secondo quanto previsto dall'art. 2.

I nominativi degli studenti cui venga attribuito, per il motivo di cui sopra, lo status di pendolare saranno trasmessi per dovere d'ufficio alla Guardia di Finanza per eventuali accertamenti di competenza.

Qualora non ricorrano le condizioni per essere considerato pendolare (tempo di percorrenza tra la propria residenza e la sede di studio frequentata superiore a 4 ore) lo studente, **ai fini del calcolo dell'importo di borsa di studio**, sarà considerato in sede.

Nel caso di studente straniero, il cui nucleo familiare non risieda in Italia, la mancata presentazione nei termini del contratto sopra indicato, come anche la presentazione di contratti non riportanti il canone di locazione o la durata del contratto stesso, comporterà l'automatica trasformazione dello status dello stesso come in sede.

Lo status studente dovrà essere indicato dall'interessato sul modello di domanda sulla base dell'art. 2 e della Tabella allegata al presente bando e non potrà essere successivamente modificato.

Variazioni dell'importo di borsa di studio

Gli studenti beneficiari di borsa di studio sulla base delle graduatorie definitive che, per motivi vari nel corso dell'anno accademico, lascino gli studi o ne ottengano la sospensione per un periodo inferiore all'anno accademico, si trasferiscano presso altre sedi universitarie/accademiche, o perdono i benefici per sopraggiunti impedimenti di legge, godranno in dodicesimi del beneficio loro assegnato.

Fanno eccezione gli studenti che conseguano il titolo di laurea, per i quali la borsa di studio verrà corrisposta per l'intera quota spettante.

La predetta disciplina in dodicesimi, si applica agli studenti iscritti al primo anno di corso solo qualora gli stessi abbiano confermato la borsa di studio conseguendo 20 crediti, come previsto dal presente bando, in caso contrario saranno tenuti alla restituzione della borsa di studio percepita.

ART. 14 – Liquidazione borsa di studio e rimborso tassa regionale

IBAN

Al momento della presentazione della domanda on line di borsa di studio lo studente dovrà indicare il codice IBAN di conto a lui intestato o a lui cointestato per la liquidazione della borsa di studio e del rimborso della tassa regionale.

Si precisa che non si potrà procedere ad accredito ove il conto risulti intestato esclusivamente a persone diverse dallo studente. Allo stesso modo l'Amministrazione non potrà procedere ad accredito ove le coordinate bancarie siano incomplete. In tali casi il pagamento sarà sospeso.

Attenzione: ove trattasi di IBAN postale collegati a carte di credito è obbligo dello studente accertarsi preventivamente presso la banca o le Poste Italiane della abilitazione delle stesse a ricevere accrediti.

Pagamenti

Una quota non inferiore alla metà del valore totale della borsa di studio sarà erogata dopo l'approvazione delle Graduatorie assestate che saranno elaborate, approvate e pubblicate entro il 31 dicembre 2020.

Tale quota sarà determinata, per gli studenti non beneficiari di Residenza Universitaria, dal valore della tessera pasto gratuita e da un importo contanti conteggiato come segue: (VALORE TOTALE DI BORSA : 2 – VALORE DELLA QUOTA VITTO).

Per gli studenti beneficiari della borsa di studio e assegnatari di posto letto presso la Residenza Universitaria, iscritti al primo anno, la prima rata sarà determinata da quota parte del valore della quota alloggio e dal tesserino mensa gratuito della validità dal 01/01/2021 al 31/07/2021.

L'Azienda potrà sospendere il pagamento degli studenti iscritti al primo anno sino a conferma da parte dell'Università/Accademia di L'Aquila dell'avvenuta iscrizione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3. Lo studente avrà facoltà di presentare l'autocertificazione sull'avvenuta iscrizione universitaria/accademica per l'a.a. 2020/2021, indicando la relativa data e il numero di matricola.

La seconda rata della borsa agli studenti iscritti agli anni successivi al primo verrà erogata dopo l'elaborazione, approvazione e pubblicazione delle relative graduatorie definitive. L'Azienda D.S.U. di L'Aquila provvederà inoltre, dopo l'approvazione delle suddette graduatorie definitive, al rimborso della tassa regionale € 140,00 in favore degli studenti iscritti agli anni successivi al primo, mentre si procederà al rimborso in favore degli iscritti al primo anno solo dopo l'avvenuta verifica del conseguimento di 20 crediti entro il 30/11/2021.

Tessera pasto gratuita

Agli studenti beneficiari di borsa di studio iscritti al primo anno di corso, nonché agli studenti beneficiari ed idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo, verrà assegnata la tessera pasto gratuita, con validità di anni uno e, comunque, fino al conseguimento del titolo di laurea, se antecedente.

Agli studenti iscritti al primo fuori corso dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale biennale, la tessera pasto gratuita avrà durata semestrale e, comunque, sarà valida fino al conseguimento del titolo di laurea, se antecedente.

I titolari, per usufruire del servizio ristorazione, dovranno ritirare la predetta tessera presso gli sportelli dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila. Se lo studente è già in possesso di una card mensa, l'aggiornamento d'ufficio avverrà on line a partire dal 01.01.2021.

In nessun caso sarà possibile monetizzare il valore del tesserino mensa, salvo quanto previsto nel presente bando.

In caso di smarrimento della tessera mensa lo studente dovrà presentare specifica segnalazione scritta all'azienda D.S.U. che, se richiesto, predisporrà il relativo duplicato:

- in forma gratuita in occasione dell'emissione del primo duplicato;
- su presentazione della ricevuta di versamento del costo della tessera magnetica pari a € 10,00, per ogni ulteriore duplicato richiesto. Il versamento dovrà avvenire sul conto bancario **IT88D0538703601000000040909** mediante sistema **PagoPA**, intestato all'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila, Tesoreria BPER – L'Aquila, con l'indicazione della seguente causale "rimborso spese per duplicato della tessera pasto".

Qualora venga accertato l'utilizzo della suddetta tessera gratuita da parte di studenti diversi dal titolare della stessa quest'ultimo avrà revocato il beneficio della borsa di studio e dovrà restituire le somme riscosse e il valore dei servizi usufruiti ivi compreso l'alloggio.

ART. 15 - Cause d'incompatibilità

L'idoneità alla borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o benefici, comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2020/21 da Enti pubblici e/o privati, anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso; in tali casi lo studente sarà tenuto ad optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. **Qualora lo studente non opti, entro il 31 marzo 2021, per uno dei benefici decadrà automaticamente dalle graduatorie di borsa di studio di cui al presente bando di concorso.**

Fanno eccezione le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti e le borse di studio concesse dall'Università/Accademia per lo svolgimento di attività di collaborazione part-time di cui all'art. 13 della L. 390/91.

Art. 16 - Cause di decadenze ed esclusione

Lo studente, beneficiario o idoneo di borsa, decade dalla graduatoria di borsa di studio e quindi è escluso dal concorso, qualora:

- a) La domanda di borsa di studio e la relativa documentazione pervenga oltre il termine di cui all'art. 3 del presente bando e in ogni caso di mancata osservanza di tutti i termini indicati nel presente bando, nessuno escluso.
- b) Mancata opzione altra borsa dichiarata in sede di domanda (art. 15 bando)
- c) Non risulti iscritto presso l'Università/Accademia di L'Aquila, per l'a.a. 2020/2021, entro i termini di cui all'art. 3 del presente Bando.
- d) Risulti sospeso dagli studi per l'anno accademico di riferimento.
- e) In sede di riscontro con l'Università/Accademia di L'Aquila non risulti in possesso dei requisiti fissati dal presente bando. In tali casi l'Azienda procederà automaticamente a rettificare la posizione sulla base della verifica universitaria/accademica.
- f) Rinunci al beneficio del posto letto presso la Residenza universitaria, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente bando, ad eccezione per gli iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati dall'Ateneo a sedi distaccate da quella di L'Aquila.
- g) Iscritto al primo anno di corso, non consegua 20 crediti entro il 30.11.2021.
- h) Cessione ad altri studenti della propria tessera mensa.

In tali casi avrà revocato il beneficio della borsa di studio e dovrà restituire le somme riscosse e il valore dei servizi goduti come di seguito specificato:

- per intero, entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta revoca;
 - in 12 rate costanti mensili, aumentate degli interessi legali in vigore al momento della revoca e maturandi in un anno. Nel caso di omesso o ritardato versamento anche di una singola rata, lo studente sarà considerato decaduto dal beneficio della restituzione rateale.
- In caso di restituzione della borsa, il valore del tesserino mensa gratuito che lo studente sarà tenuto a rimborsare, sarà calcolato moltiplicando il numero dei pasti consumati per il costo del servizio mensa della fascia d'appartenenza.

Lo studente beneficiario di borsa di studio, iscritto al primo anno, che rinuncia agli studi, deve darne immediata comunicazione all'Azienda D.S.U. di L'Aquila. Gli eventuali servizi da restituire saranno conteggiati sino alla data dell'acquisizione della comunicazione di rinuncia agli studi.

ART. 17 - Mobilità internazionale

Agli studenti beneficiari di borsa di studio è concessa, per una sola volta per ciascun livello di studi, ai fini della partecipazione a programmi di mobilità internazionale, un'integrazione della borsa di un importo di € 500,00 su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di 10 mesi, certificata dall'Università/Accademia italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall'importo di predetta integrazione sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

Al fine di poter beneficiare dell'integrazione di borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, lo studente dovrà indicare sul modello di domanda il periodo di permanenza all'estero. L'integrazione di borsa sarà concessa esclusivamente per il periodo dichiarato, sempre che lo stesso sia confermato da parte dell'Ateneo/Accademia di L'Aquila. In ogni caso lo studente non potrà ottenere un'integrazione maggiore a quella spettante per tale periodo anche qualora, nel corso dell'anno accademico, l'Università/Accademia conceda un ampliamento della durata della mobilità internazionale. Allo stesso modo l'integrazione non sarà concessa ove lo studente non indica nella domanda di borsa di partecipare a programmi di mobilità, anche qualora la tardiva partecipazione non sia imputabile allo studente.

Lo studente beneficiario di borsa di studio che rivesta la qualifica di studente fuori sede, dovrà, conformemente a quanto previsto nel paragrafo "Status studente", presentare, ove ne ricorra l'ipotesi, **entro il 30° giorno decorrente dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie**, idonea documentazione (**copia del contratto di locazione attestante sia la durata della permanenza a L'Aquila per un immobile sito ad una distanza dalla sede di studio frequentata di non oltre 20 km**, nel periodo intercorrente tra il 1 Ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, con esclusione del mese di agosto, sia il rispetto degli adempimenti

previsti dalla normativa vigente inerente la registrazione del contratto, sia il relativo canone di locazione) inerente la condizione di fuori sede, che vada eventualmente ad aggiungersi al periodo di soggiorno all'estero al fine di raggiungere i 10 mesi richiesti per lo status di fuori sede: **la presentazione della documentazione di cui sopra oltre tale termine comporterà la decadenza dal beneficio della borsa di studio.**

Lo studente, beneficiario di borsa di studio, che partecipa a programmi di mobilità internazionale, potrà ottenere al termine del periodo di mobilità, ove presenti specifica richiesta e limitatamente ai mesi di permanenza all'estero, la monetizzazione della tessera pasto gratuita.

ART. 18 – Premio di laurea

Gli studenti beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2020/2021 che conseguano il titolo entro la durata legale del relativo corso di studi possono beneficiare di un importo integrativo pari al 50% della Borsa ottenuta in tale anno.

Per gli studenti disabili il diritto a beneficiare del suddetto premio di laurea si determina con il conseguimento del titolo entro il 1° anno fuori corso.

L'integrazione della borsa di studio può essere chiesta una sola volta nel corso degli studi: pertanto gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea triennale e successivamente ad un corso di laurea magistrale possono, a scelta, richiederla al conseguimento del titolo di primo livello, laurea triennale, o al conseguimento del titolo di secondo livello, laurea magistrale.

La richiesta di integrazione della Borsa di studio deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dal conseguimento del titolo utilizzando il modulo online disponibile sul sito dell'Azienda link modulistica : in caso di mancato invio della richiesta entro il suddetto termine si perderà il diritto al suddetto premio.

L'assegnazione del premio di laurea è subordinata alla disponibilità di fondi stanziati annualmente: nel caso le richieste fossero eccedenti si procederà all'attribuzione del premio sulla base di una graduatoria ordinata per voto (agli studenti che avranno conseguito la laurea con 110 e lode sarà aggiunto un punto) ed a parità di punteggio, del valore minore ISEE.

ART. 19 - Ricorsi

Eventuali ricorsi, avverso le graduatorie, indirizzati al Dirigente dell'Azienda per il Diritto allo studio universitario di L'Aquila, presso l'ex Caserma Campomizzi, Pal. D, loc. Casermette - 67100, L'Aquila, dovranno pervenire, esclusivamente tramite raccomandata AR. o tramite PEC, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse, decorso tale termine il provvedimento diventerà definitivo. Agli studenti invitati a regolarizzare la domanda ed esclusi dal concorso per documentazione incompleta e/o irregolare e che non abbiano provveduto a quanto richiesto non è consentito il ricorso inteso a completare la documentazione stessa. Allo stesso modo non è consentito il ricorso avverso le graduatorie assestate e/o definitive per le motivazioni che potevano essere eccepite nei dovuti termini contro le graduatorie provvisorie e/o assestate. Eventuale ricorso avverso la decisione del Dirigente dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila, sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'Ordinanza di mancato accoglimento da parte dell'Azienda D.S.U.

ART. 20 – Controlli

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 390/91, dalla normativa regionale in vigore e dalle direttive regionali per il Diritto allo Studio, l'Azienda disporrà accertamenti anche a campione, anche di concerto con l'Università/Accademia, su quanto dichiarato.

Si precisa che al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

ART. 21 – Sanzioni

Ai sensi dell'art. 23 della L. 390/1991, nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti sia stato dichiarato il falso, lo studente decade dal diritto a fruire dei benefici e lo stesso sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al doppio di quella percepita e perderà il diritto a beneficiare di altri interventi per la durata degli studi.

A fronte di dichiarazioni non veritiere l'ADSU, inoltre, segnalerà lo studente all'Autorità Giudiziaria.

ART. 22 - Trattamento dei dati personali

I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente bando, sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con l'ausilio di mezzi informatici, finalizzate alla assegnazione dei benefici e delle provvidenze a concorso.

Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (Dlgs n. 196/2003 - Regolamento UE n. 2016/674 - GDPR).

Ai fini della partecipazione al presente concorso lo studente è obbligato a fornire i dati richiesti; la mancata presentazione determina l'esclusione dalle graduatorie.

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e a ogni altro soggetto avente diritto *ex lege*.

N.B. Il CODICE UTENTE attribuito allo studente dopo la registrazione e comunicato allo stesso con mail oltre che essere usato dallo stesso per effettuare il primo login dopo l'accreditamento, è personale, deve essere custodito ed utilizzato per richiedere informazioni telefoniche agli uffici dell'Azienda al fine di consentire la identificazione del richiedente.

ART. 23 – Pubblicazione sull'Albo Pretorio

Il presente bando e l'esito della domanda di borsa di studio saranno comunicati a tutti gli interessati esclusivamente mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Azienda c/o il sito internet www.adsuaq.org. ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Tale pubblicazione sarà valida anche ai sensi della decorrenza dei termini legati al presente concorso.

ALLEGATO

ELENCO DEI COMUNI PER LA DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI: STUDENTE “ IN SEDE”

Gli studenti con residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “SEDE”:

Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, San Demetrio nei Vestini, Barisciano, Ocre, Poggio Picenze, Fossa, Barete, Villa Sant'Angelo, Sant'Eusanio Forconese.

RIEPILOGO SCADENZE

31 agosto 2020	<i>compilazione e conferma on line della domanda di borsa di studio e alloggio a.a. 2020/2021</i>
31 agosto 2020	<i>Presentazione della documentazione di cui all'art. 4</i>
10 novembre 2020	<i>Ricevuta avvenuta restituzione Bds in caso di rinuncia di cui all'art. 6</i>
10 novembre 2020	<i>Per gli studenti stranieri, presentazione della documentazione di cui all'art. 10</i>
31 marzo 2021	<i>Opzione altra borsa</i>
30° giorno decorrente dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie di borsa di studio	<i>Trasmissione della copia del contratto di locazione/comodato</i>
10 agosto 2021	<i>Conseguimento di 18 crediti da parte degli studenti iscritti al primo anno, al fine di ottenere la liquidazione della seconda rata di borsa di studio</i>
30 Novembre 2021	<i>conseguimento di 20 crediti da parte degli studenti iscritti al primo anno, al fine di confermare la borsa di studio.</i>

GUIDA PRATICA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

sul sito www.adsuaq.org

PRIMA DI COMPILARE LA DOMANDA LEGGERE ATTENTAMENTE IL BANDO DI CONCORSO

- **Fase della registrazione:**
accedere dal sito dell'Azienda [www. adsuaq.org](http://www.adsuaq.org) al link **SPORTELLLO ON LINE 2020/2021 - RICHIESTA benefici ON LINE, ACCETTARE** dopo aver letto l'informativa, selezionare **REGISTRAZIONE** e compilare la schermata relativa.
Attenzione:
Va inserito il Comune e la Provincia di nascita (potrebbe essere diverso dal Comune di residenza e generare contraddizione con il codice fiscale).
Utilizzare la casella di posta elettronica personale, non appartenente a parenti e/o amici.
La password deve contenere al massimo 10 caratteri.
- **Fase successiva alla registrazione:**
lo studente riceverà una e-mail sulla casella di posta elettronica, indicata in fase di registrazione, contenente il **CODICE UTENTE** che dovrà essere utilizzato esclusivamente al primo login dopo l'accreditamento.
- **Fase del LOGIN:**
accedere dal sito dell'Azienda [www. adsuaq.org](http://www.adsuaq.org) al link **SPORTELLLO ON LINE 2020/2021 - RICHIESTA benefici ON LINE, ACCETTARE** dopo aver letto l'informativa, selezionare **LOGIN**, inserire il **CODICE UTENTE**, la **PASSWORD** e il **CODICE FISCALE** e compilare la domanda on line.
- **Fase della CONFERMA:**
La domanda dovrà essere confermata on-line entro e non oltre il 30 agosto 2019.
La ricevuta della avvenuta conferma della domanda con il relativo protocollo assegnato sarà inserita nel fascicolo virtuale dello studente.